



COMUNE DI SARMEDE

Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 17/10/2025

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il benzo(a)pirene permangano inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di Legge, soprattutto in concomitanza con la stagione invernale nella quale le condizioni di ristagno atmosferico favoriscono la concentrazione delle polveri;
- il Comune di Sarmede, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e di conseguenza al miglioramento della qualità dell'aria, ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile P.A.E.S. con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 30/10/2015;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28/02/2019 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Gestione Ambientale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e fissando i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, oltre a prevedere l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- il D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 sopra richiamato che stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione in atmosfera pari a 50 ug/mC (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato dalla Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016, che prevede per i comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la D.G.R.V. n. 836 del 06.06.2017 con la quale si approva il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la D.G.R.V. n.238 del 02.03.2021 con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10.11.2020, è stato approvato un pacchetto di misure straordinarie che intervengono nei

settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico quali l'agricoltura, i trasporti, l'ambiente ed energia;

- la D.G.R.V. n.1089 del 09.08.2021 con la quale, sono stati indicati gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella citata DGRV 238/2021;
- la DGRV n.377 del 15 aprile 2025 di approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.;
- la successiva DGRV n.1005 del 02.09.2025 di presa d'atto del D.L. 12.09.2023, n.121 come modificato dall'art.5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 18.07.2025 n.105;
- il verbale del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso del 15/09/2025;

RILEVATO:

- che la Regione Veneto in occasione della seduta del 06/09/2018 e del 05/09/2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, ovvero combustioni di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura;
- che la Regione Veneto, in occasione delle sedute del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) dell'anno 2021, ha illustrato la DGRV n.238/2021, evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- che la successiva D.G.R.V. n.1089 del 09.08.2021 ha dettato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella citata DGRV 238/2021;
- che la stagione invernale è caratterizzata da un aumento delle emissioni in atmosfera di polveri dovute all'uso di impianti di riscaldamento, autoveicoli, ecc.;
- che le condizioni meteo caratterizzate da alta pressione, scarsità di precipitazioni, assenza d'aria aggravano ulteriormente le concentrazioni di polveri a livello suolo;
- che la condizione di cui sopra costituisce o può costituire pregiudizio per la tutela della salute pubblica, specie nei confronti di soggetti deboli o a rischio;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Treviso riunitosi in data 15/09/2025;

RICHIAMATO l'art.18, comma 2, del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Gestione Ambientale del Comune di Sarmede;

RITENUTO, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso

ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, a **decorre dal 27.10.2025 e fino al 30.04.2026**:

1) **DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO**: è fatto divieto delle combustioni all'aperto dei residui vegetali, che non ammette più le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco a meno di documentate esigenze fitosanitarie. Per i soli "Panevin" di carattere tradizionale, questi saranno eventualmente ammessi solo se regolarmente autorizzati da questo Ente.

1) **LIMITAZIONE D'ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO.**

- a. limite per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali di 19°C +2°C di tolleranza;

- b. sono esclusi dai limiti gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo o assimilabili;
- c. abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa;
- d. divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari quali cantine, depositi ripostigli garage, ecc.;
- e. regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali per limitare l'apertura delle porte per il tempo minimo necessario per gli utilizzatori;
- f. divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" in caso di allerta verde e con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" in caso di allerta arancio e rosso;
- g. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II sez.4, par. 1, lett. D) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;

- 2) **DIVIETO DI SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI** in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione e con interrimento immediato;
- 3) **SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI VEICOLI:** è fatto obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci durante la fase di carico/scarico, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto e dei mezzi di trasporto con motrice diesel durante le soste;

I N V I T A

la cittadinanza ad osservare le seguenti indispensabili precauzioni:

- 1) **LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE**, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
- 1) **RIDURRE LE ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO**, ad esempio disattivando il riscaldamento in assenza di persone, riducendo la temperatura massima nei locali;
- 2) **EVITARE** di tenere i bambini a 30-50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli), utilizzando per il loro trasporto zaini o passeggini di altezza adeguata;
- 3) **EVITARE** che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate in vie di intenso traffico veicolare;
- 4) **INCREMENTARE** l'utilizzo dei trasporti pubblici e utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti;
- 5) **LIMITAZIONE DI UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE** per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione.

I N F O R M A che

- il presente provvedimento deve intendersi efficace a decorrere dal 27.10.2025 e sino al 30.04.2026;
- il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 62 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Gestione Ambientale (sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00);
- gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971);
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale, diffusa mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e comunicata agli organi di stampa.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Sarnede. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PIZZOL LARRY in data 17/10/2025

Il Sindaco